

Editoriale

LA SOCIAL CARD: UNA GRAVE OFFESA ALLA DIGNITÀ DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Il comma 29 dell'articolo 81 della legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede l'istituzione di un fondo speciale per l'erogazione un tantum di una somma volta al «soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti».

Com'è noto detta erogazione, che viene disposta mediante una scheda denominata "Carta acquisti" o "Social Card", copre 40 euro di spese e di bollette solamente per dieci mesi: è dunque un intervento non solo molto limitato (1,31 euro al giorno) ma anche temporaneo in netto contrasto con le esigenze vitali delle persone indigenti.

Inoltre non è vero, come afferma Lucia Annunziata, che la Social Card «è dedicata specificamente agli "ultimi degli ultimi", a quel milione e mezzo di poveri irreversibili: vecchi, donne sole con bambini, famiglie prive di ogni prospettiva»¹. Infatti è riservata agli ultrasessantacinquenni aventi un reddito annuo inferiore a 6mila euro (8mila se si tratta di ultrasessantenni) e alle famiglie con figli sotto i tre anni, anch'esse con introiti annui inferiori ai 6mila euro.

Pertanto sono esclusi non solo i soggetti con handicap invalidanti² impossibilitati a svolgere attività lavorativa e privi di qualsiasi altra risorsa economica che continueranno a ricevere la miserrima (e offensiva per il Governo e il Parlamento) pensione mensile di euro 246,73 (importo elevabile a certe condizioni di 10,33 euro mensili)³, ma anche tutti gli

infrasessantacinquenni, senza figli sotto i tre anni, in situazione di oggettiva povertà, comprese le persone a reddito zero.

D'altra parte non è vero che la Social Card «è dedicata specificamente agli "ultimi degli ultimi"»⁴ non solo per i motivi sopra precisati. Infatti – fatto molto sorprendente e assai ingiusto – l'elargizione è concessa altresì a coloro che da soli o insieme al coniuge sono proprietari di «una casa di abitazione»⁵, non posseggono più di un'auto (di qualsiasi pregio essa sia), hanno beni mobiliari di importo non superiori ai 15mila euro e sono titolari di una sola utenza per il gas e per l'elettricità.

Non sono nemmeno previste norme per l'esclusione dai beneficiari delle Social Card di coloro che hanno effettuato donazioni di beni mobili o immobili di entità anche rilevanti.

Gogna per i poveri e regalia assurda ai non indigenti

Per ottenere e gestire la carta i beneficiari sono obbligati a segnalare la loro situazione economica agli impiegati degli uffici postali e agli addetti dei supermercati e delle imprese fornitrici della luce e del gas. Ci sarà chi si vergognerà e chi, proprietario dell'alloggio e con un discreto conto in banca, potrà menare vanto di aver ottenuto un regalo inaspettato⁶.

Una testimonianza

Su *La Stampa* del 29 novembre 2008 Maria Neri scrive quanto segue: «*Desidero ringraziare Massimo Gramellini che ha centrato il problema con molta sensibilità, rara di questi tempi, sulla gogna che dovremo sopportare noi poveri. Sono, purtroppo,*

¹ Cfr. Lucia Annunziata, "Il senso del denaro", *La Stampa* del 28 novembre 2008.

² Ai sensi del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" è previsto un «bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito».

³ Com'è precisato in questo numero nell'articolo "Presentata una proposta di legge di iniziativa popolare per l'aumento delle pensioni degli invalidi civili", nella seduta della Camera dei Deputati del 22 luglio 2008, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas, ha respinto la richiesta, presentata dall'On. Simonetta Rubinato, volta ad ottenere che nella legge finanziaria in discussione venisse previsto l'aumento dell'importo delle pensioni erogate ai soggetti con handicap invalidanti di età inferiore ai 60 anni dagli attuali 246,73 a 580,00 euro.

⁴ Come ha riferito Eugenio Bruno su *Il Sole 24 Ore* del 27 novembre 2008, il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha sostenuto che la Social Card è destinata agli «ultimi degli ultimi», dimostrando in tal modo di non conoscere le condizioni di vita della fascia più debole della popolazione, fatto preoccupante trattandosi del Ministro delegato alle politiche sociali.

⁵ Invece nel modulo A001/08, previsto dall'Inps per ottenere la Social Card, viene precisato che il richiedente «da solo o insieme al coniuge» non deve essere «proprietario, con una quota superiore al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo» e non deve essere «proprietario, con quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7».

⁶ Non è previsto alcun limite del valore dell'abitazione. Da notare che coloro che sono proprietari di un alloggio e non dispongono di redditi sufficienti per vivere hanno la possibilità di venderne la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto per tutta la durata della loro vita e di quella del coniuge.

un'avente diritto, ma se la Card non mi arriverà, non la solleciterò, e se mi arriverà non la userò. Non voglio mostrare le pezze nel sedere né mettere in imbarazzo le mie nipoti: "Sai? Tua nonna usa la tessera dei poveri". Che meraviglia! Vedo già i risolini degli ideatori di questa magnifica invenzione. Non la usi? Allora non sei abbastanza povera! Io sono povera, ma non per questo priva di dignità. Ho lavorato tutta la vita e prodotto la mia parte di Pil, avrei diritto a un po' di rispetto»⁷.

Il ricorso della Regione Piemonte alla Corte costituzionale

Anche per i motivi sopra indicati, nonché per fondamentali ragioni istituzionali, siamo lieti che la Regione Piemonte abbia presentato ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dei commi da 29 a 38 ter dell'articolo 81 della legge 133/2008⁸.

Infatti, secondo l'articolo 117 della Costituzione, sono attribuite alle Regioni tutte le funzioni legislative e regolamentari relative alle attività socio-assistenziali e allo Stato sono assegnate le competenze riguardanti esclusivamente «*la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*».

Da notare, altresì, che le norme della legge 133/2008 concernenti la Social Card contrastano nettamente anche con l'articolo 76 della Costituzione che precisa quanto segue: «*L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*». A questo riguardo nella legge 133/2008 non viene definito l'aumentare complessivo del fondo speciale, non è precisato né l'importo da versare ai singoli beneficiari, né le relative scadenze, non sono precisati i criteri e le modalità da assumere per l'individuazione degli aventi diritto.

Certamente il pronunciamento della Corte costituzionale avrà luogo troppo tardi e non potrà impedire la messa in atto della Social Card.

Sarebbe però importante una decisione che impedisca la reiterazione di analoghe iniziative e che stabilisca l'obbligo dell'erogazione di tutti i fondi

socio-assistenziali alle Regioni e ai Comuni, di cui vi sono esempi positivi di intervento nei confronti degli indigenti⁹.

⁷ Secondo Lucia Annunziata «*gli indigenti non hanno vergogna di avere nelle mani una carta che ne attesti le condizioni di povertà: i veri poveri sanno di esserlo e conoscono già l'umiliazione di mettersi in fila alle mense o di chiedere ai figli qualche lira in più*» ed arriva ad affermare che «*una carta probabilmente porta loro almeno un senso di considerazione da parte degli altri*». Ricordiamo (si veda la citazione riportata all'inizio di questo editoriale) che la stessa Annunziata ha definito i beneficiari della Social Card come «*poveri irreversibili*» e cioè come individui che, anche se ricevessero sostegni economici adeguati alle loro esigenze, continuerebbero ad essere poveri!

⁸ Cfr. in questo numero l'articolo «*Ricorso della Regione Piemonte per la dichiarazione di anticostituzionalità delle norme della legge 133/2008 concernenti la carta acquisti per le fasce deboli*».

⁹ Si veda la legge della Regione Piemonte n. 1/2004 il cui articolo 22 stabilisce che «*la Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni di livello essenziale di cui all'articolo 18*». Cfr. l'articolo di Giuseppe D'Angelo «*La nuova legge regionale sull'assistenza*», *Prospettive assistenziali*, n. 147, 2004. Su iniziativa del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, con la delibera del 21 giugno 1978, il Comune di Torino ha definito i criteri generali di erogazione e gli importi per l'assistenza economica, *Ibidem*, n. 44, 1978. Si veda inoltre l'articolo «*Delibera del Consorzio tra i Comuni di Collegno e Grugliasco per l'individuazione dei diritti dei destinatari degli interventi socio-assistenziali*», *Ibidem*, n. 153, 2006.